



D.R. n. 7 del 15 /1/2015

[Template Accordo di Ricerca](#)

[Template Allegato Tecnico](#)

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, disciplina tutte le attività effettuate dall'Ateneo per conto di terzi.

Si intendono attività per conto di terzi tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del Committente e per le quali l'Ateneo percepisce un corrispettivo.

Le attività relative alle sperimentazioni cliniche sono disciplinate in un distinto regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente Regolamento che disciplina la stessa materia.

## **Articolo 2 – Oggetto dei contratti**



Le attività di cui al presente Regolamento (di seguito: le "Attività") sono costituite dalle prestazioni per conto di terzi che l'Ateneo - compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e didattica e nel rispetto delle finalità istituzionali previste dallo Statuto e dalla Carta delle Finalità - svolge nell'interesse prevalente del Committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale previa stipula di contratti (di seguito i "Contratto/i") con Enti pubblici e/o privati.

### **Articolo 3 – Procedure di approvazione**

1. Le proposte di attività per conto di terzi devono essere presentate all'Area Ricerca dal Responsabile Scientifico delle Attività e controfirmate dal Responsabile della rispettiva Unità di Ricerca, se differente. L'Area Ricerca assicurerà il supporto tecnico-amministrativo per l'istruttoria. La Direzione Ricerca Universitaria approva la proposta, acquisendo per il tramite dell'Area Ricerca, nel caso in cui il proponente sia titolare di un incarico assistenziale presso il Policlinico, il parere della Direzione del Policlinico.

2. All'atto della richiesta deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:

a) bozza del contratto proposto dal Committente completa di corrispettivo pattuito e di allegato tecnico scientifico descrittivo delle Attività nel quale dev'essere dichiarato il Responsabile Scientifico e l'Unità di Ricerca di afferenza dell'Ateneo. In alternativa sarà utilizzato lo schema di contratto di cui all' [Allegato A](#) al presente regolamento;

b) prospetto dei costi previsti, sia diretti sia indiretti, inclusa una previsione dei profili professionali, dei nominativi se già individuati, e dei costi per il personale dipendente docente e non docente direttamente coinvolto nell'esecuzione delle Attività;

c) dichiarazione di presenza/assenza di conflitti di interesse in essere da parte del Responsabile Scientifico del Contratto e del Responsabile della rispettiva Unità di Ricerca.



#### **Articolo 4 - Indicazioni per la redazione dei contratti**

I contratti devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:

- a) indicazione dei contraenti con l'individuazione della controparte, del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, della partita IVA;
- b) individuazione del responsabile scientifico del contratto o della convenzione;
- c) individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato);
- d) individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
- e) previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
- f) individuazione dell'importo da corrispondere;
- g) individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione di un anticipo che consenta di avviare le attività;
- h) esclusione della possibilità di utilizzazione dei risultati a fini bellici o altra finalità incoerente con il Codice Etico dell'Università;



- 
- i) obbligo, a carico della controparte della copertura assicurativa per proprio personale che frequentino l'Università per effetto del contratto;
  - j) l'eventuale ricorso a consulenze esterne;
  - k) individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto;
  - l) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art.1229 c.c.;
  - m) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Roma;
  - n) autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003;
  - o) clausola di legalità e trasparenza.

## **Articolo 5 – Responsabilità per inadempimento, penali**

1. I contratti possono prevedere il pagamento di penali purché di ammontare definito e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.
2. Il pagamento delle penali di cui al precedente comma, qualora originate da evidenti inadempimenti nello svolgimento delle Attività previste nel contratto, graverà di norma sui fondi



---

dell'Unità di Ricerca coinvolta.

## **Articolo 6 – Strutture e risorse umane**

1. Il Responsabile Scientifico delle Attività dev'essere un docente dell'Ateneo.
2. Le Attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente o in gruppo purché sia garantito il regolare svolgimento delle attività ordinarie.
3. Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle Attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a consulenze da parte di Enti e/o soggetti esterni all'Ateneo limitatamente alla durata del contratto e alle relative disponibilità finanziarie. Le suddette consulenze dovranno essere definite con appositi atti contrattuali e non dovranno pregiudicare la sostenibilità economica delle Attività che rimarranno in carico all'Ateneo.
4. L'impiego di personale appartenente ad altra Istituzione Universitaria dovrà essere autorizzato dall'Istituzione di provenienza.
5. L'impiego di personale dipendente non docente di questo Ateneo dovrà essere approvato formalmente con apposita autorizzazione del Responsabile dell'Area di appartenenza.
6. A valere sul finanziamento previsto dal Contratto, potranno essere attivate borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, contratti a progetto, stage e tirocini.

## **Articolo 7 – Determinazione del corrispettivo**



1. La determinazione del corrispettivo è lasciata alla negoziazione tra il Committente e il Responsabile Scientifico delle Attività previste dal Contratto in funzione della complessità della prestazione richiesta e della professionalità riconosciuta all'Ateneo.

2. In ogni caso, nella determinazione del corrispettivo di cui al comma precedente deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi (diretti e indiretti) da sostenersi. A titolo indicativo, tali costi possono comprendere:

a) compensi al personale che svolge le Attività, come da art. 8 del presente regolamento;

b) spese necessarie per consulenze esterne, collaborazioni occasionali, contratti a progetto,

stage e tirocini;

c) costi da sostenersi per l'attivazione di eventuali borse di studio, assegni di ricerca e borse di

dottorato da utilizzare nell'espletamento delle Attività previste dal Contratto;

d) spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;

e) costi per l'acquisto di materiali di consumo e funzionamento;



---

f) spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle Attività previste dal Contratto;

g) spese necessarie per l'acquisto, noleggio e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Ateneo.

3. Il corrispettivo dovrà, inoltre, coprire una quota di costi indiretti dell'Ateneo, stabilita in misura forfettaria pari al 20% del corrispettivo totale al netto di IVA.

## **Articolo 8 – Compensi del personale partecipante**

1. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale che svolge le Attività previste dal Contratto, ove non soggette ad apposite tariffe, si dovrà tenere conto:

a) della qualifica e delle competenze tecnico scientifiche e dell'esperienza professionale del personale;

b) della funzione di responsabilità scientifica e del ruolo svolto nel coordinamento e nell'esecuzione delle attività previste dal contratto.

2. L'ammontare complessivo da destinare al compenso del personale che svolge le Attività previste dal Contratto va calcolato al netto delle spese vive sostenute per l'adempimento del Contratto stesso.

3. I compensi al personale che svolge le Attività previste dal Contratto saranno liquidati solo al termine delle stesse o, in caso di avanzamento per fasi successive, delle singole fasi delle Attività e comunque dopo che siano stati incassati i relativi corrispettivi.



## **Articolo 9 – Attività di ricerca e di consulenza**

Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento comprendono Attività anche a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali Attività consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant'altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l'interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.

## **Articolo 10 – Attività di progettazione, di certificazione, di raccolta dati e validazione ed esecuzione di prove tecniche**

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento riguardano, oltre a quanto riportato nel precedente articolo 9:

a) attività di progettazione, ivi comprese le attività professionali caratterizzate da particolare

complessità e rilevanza anche per un eventuale ricaduta su attività di ricerca e/o di didattica;

b) attività di certificazione relative a procedure e prodotti su richiesta di Enti nazionali o internazionali;

c) prove tecniche: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative di dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di



conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponde ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo;

d) analisi chimiche, chimico-fisiche e di biologia molecolare.

2. Le attività di cui al precedente comma, potranno essere commissionate qualora sia stato certificato dal responsabile dell'Unità di Ricerca di afferenza del Responsabile Scientifico del Contratto, che non vi sono, all'interno dell'Unità stessa le figure di personale tecnico strutturato dotato delle necessarie competenze professionali o che lo stesso personale sia già impegnato in altre attività.

3. Nel caso di prestazioni commissionate tra Unità di Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, sarà applicata la tariffa minima comunque non inferiore alle spese vive sostenute.

## **Articolo 11 – Utilizzo logo e nome dell'Ateneo**

Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo da parte del Committente per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e dev'essere oggetto ad apposita autorizzazione preventiva da parte della Direzione della Ricerca Universitaria.

## **Articolo 12 – Proprietà intellettuale e diritti economici**

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente ed il Regolamento Brevetti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.



2. L'Ateneo potrà cedere i diritti economici al Committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali ed industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività.

3. L'eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del Committente e/o Università, e/o del personale coinvolto nell'Attività, dovrà essere specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.

4. Nel caso in cui il Committente, già titolare di un brevetto, finanzia appositamente un'Attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale brevetto ai fini di un nuovo brevetto o di uno sfruttamento commerciale, i diritti di distribuzione e i canoni di sfruttamento dell'invenzione spettano al Committente. L'Ateneo, nell'ambito del proprio corrispettivo di cui al comma 2, si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente ed il Regolamento Brevetti dell'Ateneo.

5. L'Ateneo potrà far riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di fine ciclo di studi e pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il Committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di quanto previsto nel presente regolamento.

### **Articolo 13 – Disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altro Regolamento di pari materia, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.



UNIVERSITA'  
CAMPUS  
BIO-MEDICO  
DI ROMA

## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL'AMBITO DI CONTRATTI PER CONTO TERZI

ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020 12:02CAMPUSNET

---